Decreto Legge 193/2016: Voluntary Disclosure 2.0

Scambio informazioni

Rezzato, 4 febbraio 2017

Renzo Parisotto



aggiornato al 1 febbraio 2017

Associazione Laureati in Economia dell'Università di Verona



VOLUNTARY DISCLOSURE 2.0

VD 2:

- è più conveniente della VD 1 poiché il numero dei paesi collaborativi è maggiore
- il rischio di accertamento è più elevato a causa dello scambio informazioni (CRS, FATCA)
- accertamenti lista AIRE con applicazione retroattiva
- revisione modello RW vedi scambio di informazioni

La collaborazione volontaria **già** "emersione e rientro dei capitali" (Legge 12 dicembre 2014 n. 186) **integra** il DL 167/90 con l'aggiunta dell'art. 5 octies: <u>il legislatore italiano anzichè introdurre una regolarizzazione a regime prevede norme a tempo.</u>

Termini

Voluntary 1: scadenza 30 novembre 2015

consegna relazione 31 dicembre 2015

Voluntary 2: scadenza 31 luglio 2017

consegna relazione 30 settembre 2017

Violazioni sanabili

Voluntary 1: commesse fino al 30 settembre 2014

Voluntary 2: commesse fino al 30 settembre 2016

Art. 5 quater c. 2: non è ammessa la presentazione VD laddove siano già avviati ... formale conoscenza di attività di accertamento ... (vedi Panama Papers, Polizze assicurative, ecc.)

Liquidazione imposte, sanzioni e interessi

Voluntary 1:

sulla base di invito da parte della stessa Agenzia (= liquidazione conteggiata dall'Agenzia in funzione dei dati/informazioni contenuti nella apposita istanza e relativi allegati)

Pagamento in unica soluzione o in 3 rate

Voluntary 2:

Autoliquidazione da parte del contribuente con pagamento in unica soluzione entro il 30/9/017 o in tre rate

Sanzioni (vedi riduzione art. 5 quinquies c. 4 e 7)

Perfezionamento

Voluntary 1 e 2:

con l'avvenuto pagamento/autoliquidazione delle somme dovute (vedi terza rata)

- Comunicazione al contribuente da parte dell'Agenzia

		WL o scambio	BL
VD 1	omessa dichiarazione redditi	dal 2009	dal 2004
VDI	infedele dichiarazione redditi	dal 2010	dal 2006
	RW	dal 2009	dal 2004
	omessa dichiarazione redditi	dal 2009	dal 2004
VD 2	infedele dichiarazione redditi	dal 2010	dal 2006
	RW	dal 2009	dal 2004

La VD 2 comprende quale sanatoria anche le annualità 2014 e 2015.

N.B.: Legge 208/2015 art. 1 c. 130/131/132: nuovi termini di accertamento (**quinto** anno ovvero **settimo** successivo in caso di omessa dichiarazione dei redditi) decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per periodi precedenti valgono norme previgenti.

Resta fermo il termine di cui all'art. 5 quater c. 5 DL 167/90 (= VD 1).

- I termini di accertamento che scadono dal 1° gennaio 2015 sono fissati al **31** dicembre 2018
- I termini di accertamento per le istanze presentate ai sensi art. 5 quater "per la prima volta" (vedi VD 1) sono fissati al **30 giugno 2017**

Soggetti interessati/destinatari:

esclusi coloro che abbiano già usufruito della VD 1 anche per interposta persona

TUTTAVIA:

- è ammessa VD 2 internazionale se in precedenza utilizzata solo VD 1 nazionale (art. 1 c. 2 Legge 186/2014)
- è ammessa VD 2 nazionale se in precedenza utilizzata solo VD 1 internazionale

Specificità

- art. 5 octies c. 1 lett. c):

esonero RW per 2016 e frazione 2017 a condizione che si tratti di strumenti finanziari i cui redditi siano soggetti a ritenuta d'imposta o sostitutiva o fondi non conformi con aliquota IREPEF massima idem esonero per dichiarazione redditi

A condizione che vi sia analitica illustrazione nella relazione di accompagnamento e versamento spontaneo del dovuto (imposte +interessi+sanzioni ridotte)

Specificità

- autoriciclaggio

non applicazione art. 618 ter 1 c. 7 sino alla data versamento unica o prima rata

- versamento spontaneo:

il versamento comporta gli effetti di cui all'art. 5 quater e art. 5 quinquies anche per l'ammontare delle sanzioni

- mancato versamento spontaneo:

invito al contribuente ex art. 5 DLgs. 218/97 (secondo testo in vigore al 31/12/204) entro 31 dicembre 2018

- sanzioni:

Auto- liquidazione	Versamenti Versamento sufficiente entro il 30/9/2017		Sanzioni			Differenza	Maggiorazione
			Violazioni RW (stati collaborativi, waiver o rimpatrio)	Violazioni RW (altri casi)	Violazioni tributi	rispetto al dovuto	
			50% del minimo edittale, ridotte a 1/3	75% del minimo edittale, ridotte a 1/3	75% del minimo edittale, ridotte a 1/6		No
-	Versamento insufficiente	La differenza si riferisce ai soli redditi soggetti a ritenuta	Sulla differenza: 60% del minimo	Sulla differenza: 85% del minimo	Sulla differenza: 85% del minimo	Maggiore del 10%	Maggiorazione del 10%
si =	-	a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e relative sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi	edittale, ridotte a 1/3	edittale, ridotte a 1/3	edittale, ridotte a-1/6	Minore o uguale del 10%	Maggiorazione del 3%
1 1 1		Altri casi	Sulla differenza: 60% del minimo	Sulla differenza: 85% del minimo	mo 85% del minimo	Minore del 30%	Maggiorazione del 10%
			edittale, ridotte a 1/3	edittale, ridotte a 1/3		Minore o uguale del 30%	Maggiorazione del 3%
NO	Nessun versamento		60% del minimo edittale, ridotte	85% del minimo edittale, ridotte	85% del minimo edittale, ridotte	-	No

a 1/3

a 1/6

2. Le sanzioni così determinate devono poi essere confrontate con il cumulo giuridico ex articolo 12 Digs 472/1997, commi 1 e 5 (per RW) e 8 (per i tributi)

Fonte: "Il Sole 24 ore" del 16 11 2016.

^{1.} Nel caso di versamento in eccesso, la differenza può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione (articolo 7, comma 1, lettera h) Dl 193/2016)

- sanzione minima RW (art. 5 quinquies c. 7):
 - a) applicabilità 3% se accordo che consente scambio di informazione art. 26 Mod. OCSE o TIEA entrato in vigore "prima del presente articolo" (art. 5 octies c. 1 lett. h) estensione dei paesi rispetto a VD 1
 - b) mancato raddoppio sanzione e termini accertamento
- uso fraudolento procedura:

sanzioni penali ex art. 5 septies (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni)

- reati coperti dalla voluntary (art. 5 quinquies DL 167/90)

Fiscali:

D.LGS. 74/2	2000	
Art. 2	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazio- ni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	
Art. 3		
Art. 4	Dichiarazione infedele	
Art. 5	Omessa dichiarazione	
Art. 10-bis	Omesso versamento di ritenute certificate	
Art. 10-ter	Omesso versamento Iva	

Fonte: "Voluntary Disclosure 2.0" - "Il sole 24 ore", Gennaio 2017

Nonché reati art. 648 bis e 648 ter c.p.

VD nazionale:

□violazioni commesse fino al 30 settembre 2016

□ ammissibile se entro 30 novembre 2015 già presentata VD 1 "ai soli fini" artt. 5 quater e 5 septies (=VD 1 internazionale)

Se **CONTANTI e VALORI AL PORTATORE**

- -Presunzione salvo prova contraria di produzione in quote costanti nell'anno 2015 e quattro precedenti previa:
- a) <u>dichiarazione</u> di esclusione condotte diverse da art. 5 quinquies c. 1 lett. a) e b) (DLgs. 74/2000 e artt.648 bis/ter c.p.)
- b) <u>apertura cassette di sicurezza</u> in presenza di notaio e relativo inventario prima delle presentazione della relazione annessa alla VD 2
- c) <u>Versamento e/o deposito prima della presentazione della relazione annessa alla VD 2 dei contanti o valori presso intermediari finanziari in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura</u>. Fermi gli obblighi antiriciclaggio e dichiarazione del contribuente su "modalità e circostanze acquisizione"

Definizione valori al portatore???

- La dichiarazione non può essere presentata più di una volta anche indirettamente o per interposta persona. La dichiarazione integrativa può essere presentata solo a fronte di una **precedente valida**. Per dichiarazione integrativa presentata dopo **26 settembre 2017** invio documenti entro 5 gg.
- > Perfezionamento procedura: Pec modalità ex art. 1 c. 133 Legge 208/2015
- **➤ Dichiarazione relativa a origine contanti o valori al portatore**
- > Rendimento forfettario 5% art. 5 quinquies c. 8 DL 167/90 (vedi AdE 10/E/2015 part. 1.2.3) aliquota 27%

- ➤ Ai fini sanzionatori applicazione **cumulo giuridico** (art. 12 DLgs 472/97) e sanzioni nelle misure vigenti fino al 31 dicembre 2015. Per omessa o infedele dichiarazione redditi prodotti all'estero aumento sanzioni di 1/3
- ➤ Sez. II violazione obblighi monitoraggio: colonna 2 riportare situazioni di paesi che abbiano stipulato accordi **prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 DL 193/2016** (vedi 24 ottobre 2016)

Giurisdizione	Stipula	Entrata in vigore	Efficacia
Svizzera	Firma: Milano 23.02.2015 Ratifica: L. 4.05.2016, n. 69	13 luglio 2016	Fatti esistenti o realizzati a decorre- re dal 23 febbraio 2015
San Marino	Firma: Roma 13.06.2012 Ratifica: L. 19.07.2013, n. 88	3 ottobre 2013	Periodi di imposta dal 1° gennaio 2014
Singapore	Firma: Singapore 24.05.2011 Ratifica: L. 31.08.2013, n. 157	19 ottobre 2012	19 ottobre 2012
Hong Kong	Firma: Hong Kong 14.01.2013 Ratifica: L. 18.06.2015, n. 96	10 agosto 2015	Periodi di imposta dal 1º gennalo 2016
Lussemburgo	Firma: Lussemburgo 21.06.2012 Ratifica: L. 03.10.2014, n. 150	20 gennaio 2015	Periodi di imposta dal 1º gennaio 2012
Panama	Firma: Roma 30.12.2015 Ratifica: L. 03.11.2016, n. 208	Primo giorno del quarto mese successivo al com- pletamento notifiche	A Daille dai terzo di li lo pi contra

Fonte: "Voluntary Disclosure 2.0", Il Sole 24 Ore, Gennaio 2017.

Giurisdizione	Stipula	Entrata in vigore	nge Agreement (TIEA) Efficacia	
Monaco		Primo giorno successivo al com- pletamento notifiche	Fatti e circostanze dal 2 marzo 2015	
Liechtenstein	Firma: Roma 26.02.2015 Ratifica: L. 03.11.2016, n. 210	Primo giorno successivo al com- pletamento notifiche	Fatti e circostanze dal 26 febbraio 2015	
Bermuda	Firma: Londra 23.04.2012 Ratifica: L. 03.11.2016, n. 216	Data di completamento notifiche	Periodi di imposta dalla data di entrata in vigore	
Andorra	Firma: Madrid 22.09.2015 Ratifica: L. 03.10.2016, n. 190	Data di completamento notifiche	Periodi di imposta dalla data di entrata in vigore	
Isole Cayman	Firma: Londra 03.12.2012 Ratifica: L. 18.06.2015, n. 100	13 agosto 2015	Periodi di imposta dal 13 agosto 2015	
Isole Cook	Firma: Wellington 17.05.2011 Ratifica: L. 17.10.2014, n. 157	17 febbraio 2015	Periodi di imposta dal 17 febbraio 2015	
Guernsey	Firma: Londra 05.09.2012 Ratifica: L. 10.02.2015, n. 16	10 giugno 2015	Periodi di imposta dal 10 giugno 2015	
Gibilterra	Firma: Londra 02.10.2012 Ratifica: L. 03.12.2014, n. 187	12 giugno 2015	Periodi di imposta dal 12 giu gno 2015	
Isola di Man	Firma: Londra 16.09.2013 Ratifica: L. 10.02.2015, n. 12	10 giugno 2015	Periodi di Imposta dal 19 giugno 2015	
Jersey	Firma: Londra 13.03.2012 Ratifica: L. 17.10.2014, n. 158	26 gennaio 2015	Periodi di imposta dal 2 gennaio 2015	

Fonte: "Voluntary Disclosure 2.0", Il Sole 24 Ore, Gennaio 2017.

- > Sez. IV attività oggetto di regolarizzare: vedi autorizzazione a trasmettere dati (waiver)
- ➤ Prospetto liquidazione: riferimento a **normativa vigente** in materia di determinazione imposte

Novità: introduzione IVIE ed IVAFE dal 2012

AIRE

Obbligo dei comuni di inviare i dati dei richiedenti AIRE all'Agenzia entro 6 mesi successivi. Estensione retroattiva al 1° gennaio 2010.

Nozione di titolare effettivo Direttiva Antiriciclaggio 20/5/2015 n. 849

Bozza in consultazione riflessi art. 4 DL 167/90

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust: i) il costituente; ii) il o i «trustee»; iii) il quardiano, se esiste; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b);

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Common Reporting Standard (CRS) / DAC 2

- ✓ **Stati aderenti**: quelli che hanno stipulato il Model Competent Authority Agreement (**MCAA**), pari a complessivi 87 Stati al 02/11/2016; a tali Stati se ne aggiungono altri 14, per complessivi **101 Stati** al 26/07/2016, che si sono impegnati ad aderire al CRS (vedi slide successiva)
- ✓ **Tempistiche CRS** e DAC2 (attuazione del CRS in ambito UE, ad opera della Direttiva 2014/107/UE c.d. "DAC 2") per Stati che effettuano il reporting dal 2017 (c.d. early adopters, tra cui l'Italia, mentre per gli altri le tempistiche sono posticipate di un anno):
 - a) entrata in vigore **1° gennaio 2016** (data da cui si applica la due diligence prevista per i nuovi conti)
 - b) due diligence su clienti persone fisiche rilevanti (valore > 1 mil. USD) entro
 31 dicembre 2016 e per altri clienti entro 31 dicembre 2017
 - c) primo scambio di informazioni tra Stati entro settembre 2017
 - d) per l'Italia, e salvo proroghe, primo invio di comunicazione da financial institution a Ag. Entrate entro 30 aprile 2017 con riguardo all'anno 2016

P.s.: Agenzia Entrate Bozza della documentazione tecnica in consultazione (gennaio 2017)

Common Reporting Standard (CRS) / DAC 2

JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2017 (54)

Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom

JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2018 (47)

Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu

Decreto 17/1/2017 Ministero dell'Economia: - elenco Stati oggetto di comunicazione - elenco Stati partecipanti

FATCA

❖Stati aderenti: quelli hanno siglato l'accordo intergovernativo (Intergovernmental Agreement - IGA) con gli USA per l'implementazione di FATCA per complessivi 113 Stati

(vedi elenco su sito https://www.treasury.gov/resourcecenter/taxpolicy/treaties/Pages/FATCA.aspx)

❖Tempistiche FATCA:

- a) entrata in vigore **1° luglio 2014** (data da cui si applica la due diligence prevista per i nuovi conti)
- b) due diligence su clienti persone fisiche rilevanti (valore > 1 mil. USD) entro **30** giugno **2015** e per altri clienti entro **30** giugno **2016**
- c) primo invio di informazioni da altri Stati a USA (e da USA ad altri Stati in caso di IGA Model 1 reciproco) entro settembre 2015 (tutte le informazioni a regime entro settembre 2017)

Informazioni oggetto di scambio (per FATCA, artt. 3 e 4 IGA Model 1; per CRS Section 2 del MCAA; per DAC 2 art. 8 par. 3-bis Dir. 2011/16/UE (DAC) inserito da Dir. 2014/107/UE - DAC 2)

Per ciascun **conto oggetto di comunicazione** (i.e. di cui è **titolare effettivo** un soggetto fiscalmente residente – o anche residente – in Stato diverso da quello dalla istituzione che effettua il reporting, ovvero un residente fiscale USA ivi inclusi i meri cittadini USA)

- a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita di ciascun Titolare di Conto
- b) il numero di conto
- c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione
- d) il saldo o il valore del conto alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto

(seque)

Informazioni oggetto di scambio (per FATCA, artt. 3 e 4 IGA Model 1; per CRS Section 2 del MCAA; per DAC 2 art. 8 par. 3-bis Dir. 2011/16/UE (DAC) inserito da Dir. 2014/107/UE - DAC 2)

- e) in caso di conto di custodia
 - 1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - 2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto
- f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
- g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione

Scambio di informazioni Italia/Svizzera

Concetto di "verosimile rilevanza"

Commentario art. 26 Modello OCSE riportato all'art. 27 **Convenzione Italo/Svizzera** con lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile: vedi **"ragionevole sospetto"** che sia stata commessa una violazione fiscale. Non è rilevante che tali informazioni una volta acquisite confermino il sospetto.

E' vietata la c.d. *fishing expedition*